

n. 14020/2003 R. G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione 10^a civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dr *Andrea Manlio Borrelli*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

Gxxxx Fxxxx, Mxxxx Axxxx Bxxxx e Gxxxx Bxxxx, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Gnocchi, presso il quale sono elettivamente domiciliate, in Pavia, xxxxxxxxxxxx -attrici-

contro

Ministero della Giustizia (c.f. _____), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Milano, via Freguglia 1,

-convenuto-

con atto di citazione notificato in data 26.2.2003,

avente a oggetto: risarcimento danni da morte di congiunto in carcere (Pavia, 27.5.2002);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.2.2003 **Gxxxx Fxxxx, Mxxxx Axxxx Bxxxx e Gxxxx Bxxxx** chiamarono in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Ministro di Grazia e Giustizia chiedendone la condanna al pagamento in loro favore della complessiva somma di €258.000,00, per la responsabilità da omessa vigilanza imputabile al convenuto in relazione all'esito letale del "gesto autosoppressivo" (inalazione volontaria di gas tossico) posto in essere da Mxxxx Bxxxx, figlio di Gxxxx Fxxxx e fratello delle altre due attrici, all'interno del Carcere di Pavia – Torre del Gallo, in data 27.5.2002 (intorno alle ore 11.15), dopo che il predetto era stato arrestato, nel pomeriggio del giorno precedente, per il furto di uno scooter [*recte*: la rapina – si veda il doc. 3 attr. che indica l'art. 628 c.p. come reato contestato].

Con comparsa depositata in cancelleria il 14.7.2003 si costituì il Ministero della Giustizia chiedendo respingersi la domanda delle attrici. Contestò che il decesso di Mxxxx Bxxxx fosse da porsi in relazione causale con inadempimenti o con comportamenti omissivi colposi (di funzionari o del personale) dell'Amministrazione penitenziaria. Inoltre il convenuto eccepì la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza della deduzione dei danni da parte delle congiunte superstiti di Mxxxx Bxxxx.

Con ordinanza 15/18.7.2003 il giudice, ritenuta l'eccepita nullità dell'atto di citazione per insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, con riguardo ai danni lamentati dalle attrici, assegnò a queste ultime termine perentorio per il deposito di atto integrativo della domanda.

Nel rispetto del termine assegnato **Gxxxx Fxxxx, Mxxxx Axxxx Bxxxx e Gxxxx Bxxxx** depositarono memoria integrativa delle domande da loro proposte, indicando il danno subito, e di cui chiedevano il risarcimento, nel pregiudizio non patrimoniale consistito nella

“estinzione del rapporto parentale” e nella “lesione dell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare”.

In corso di causa fu respinta istanza di “provvisoria” formulata dalle attrici.

Vennero poi ammesse e assunte prove testimoniali.

Nell’udienza 6.3.2008 le parti hanno precisato le conclusioni come riprodotte in epigrafe.

Trascorsi i perentori termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio è incontroverso o comunque risulta da documenti o da deposizioni testimoniali che:

- le attrici siano madre (Gxxxx Fxxxx) e sorelle di Mxxxx Bxxxx, nato il xxxx a xxxx, con precedente esperienza sessennale di detenzione in carcere (teste xxxx);
- Mxxxx Bxxxx, arrestato il 26.5.2002 per essersi impossessato furtivamente (secondo le attrici) o mediante violenza o minaccia (come deve ricavarsi dall’indicazione dell’art. 628 c.p. contenuta nel doc. 3 attr.) di motociclo o ciclomotore altrui, venne tradotto al carcere (Casa Circondariale) di Pavia Torre del Gallo;
- qui, mentre attendeva di essere sottoposto alla visita medica c.d. di primo ingresso, diede “evidenti segni di insofferenza e rabbia per la carcerazione” e chiese all’agente di turno in infermeria di essere sottoposto a terapia ansiolitica (comp. risp., pag. 3);
- pochi minuti dopo Bxxxx estrasse dalla tasca dei pantaloni un laccio da scarpe e se lo strinse attorno al collo tentando di fissarne un’estremità alle sbarre dell’inferriata di chiusura del locale, senza riuscirvi per il pronto intervento dell’agente e dell’infermiere in servizio (comp. risp., pag. 3);
- Mxxxx Bxxxx era (fumatore e) tossicodipendente da eroina e cocaina, stupefacenti che aveva assunto anche la sera prima, nonché assuntore di psicofarmaci (come registrato anche dalla struttura carceraria: doc. 3 attr.);
- nel corso della visita medica a Bxxxx venne somministrata, per via intramuscolare, fiala di farmaco calmante (talofen) (comp. risp., pag. 4);
- a seguito della visita il sanitario di Guardia Medica (oltre ad attestare la presenza di alcune lesioni a carico del Bxxxx) definì il prevenuto “soggetto ansioso, depresso, tossicodipendente da cocaina et eroina endovenosa, fortemente aggressivo, insofferente, eretistico” e ne prescrisse la “Attenta Sorveglianza da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria” (doc. 4 attr. e comp. risp., pag. 4);
- inoltre il predetto medico indicò come “medio” il rischio di suicidio da parte del Bxxxx e fece richiesta “urgente” di colloqui di sostegno per il medesimo;
- Mxxxx Bxxxx venne quindi internato in cella a due posti, insieme al detenuto Axxxx Axxxx;
- la mattina del giorno successivo all’arresto, dopo essere uscito dalla cella per recarsi al magazzino del carcere, prima, e all’ufficio matricola, poi, Bxxxx, rientrato in cella, scrisse qualcosa su un foglio, che si mise in tasca, e, chiesto al compagno di cella di alzare il volume della televisione, si ritirò nel bagno (cfr. verb. dichiarazioni Axxxx, doc. 13 conv.);
- da qui iniziò, poco dopo, a propagarsi forte odore di gas e, non rispondendo il Bxxxx ai richiami del compagno, la porta del bagno venne aperta da questo e da guardia carceraria che lo stesso aveva chiamato in soccorso;
- Mxxxx Bxxxx venne trovato esanime e, vicino a lui, fu rinvenuta una bomboletta di gas, di quelle acquistabili presso lo spaccio del carcere (teste Oxxxx), dalla quale ancora fuoriusciva gas (doc. 13 conv.);

- nonostante i tentativi rianimatori Bxxxx, intorno alle ore 12.20 del 27.5.2002, **decedette per “avvelenamento acuto secondario all’inalazione volontaria di gas tossico (verosimilmente butano e propano)”** (così la relazione del dr Luca Tajana, CTU nominato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, doc. 1 attr.);
- in precedenza, presso il magazzino del carcere, Bxxxx aveva tentato di acquistare varechina o candeggina, “ma l’assistente non gli diede questo liquido, per paura che magari Bxxxx lo ingerisse, visto che stava agitato” (teste Oxxxx);
- nessuno del personale penitenziario si era, invece, preoccupato di verificare che Bxxxx non si procurasse la disponibilità della bomboletta di gas, nonostante essa fosse un bene che, secondo le regole del carcere stesso, era sottoposto a un regime particolare di registrazione (cfr. doc. 20 conv.), di custodia (“in apposito locale”), e di utilizzo (cfr. deposizione Oxxxx).

*

Nel presente giudizio **Gxxxx Fxxxx, Mxxxx Axxxx Bxxxx e Gxxxx Bxxxx** non si dolgono della diagnosi del medico che sottopose il loro congiunto alla “visita di primo ingresso” e prescrisse la “*attenta sorveglianza*” del detenuto in considerazione di un rischio “*medio*” di suicidio (tant’è vero che le stesse hanno chiesto e ottenuto l’audizione come testimone del dott. Giovanni Cembalo, medico di guardia che effettuò la visita, evidentemente ritenendolo non responsabile di nulla, ché altrimenti egli sarebbe stato incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.).

Si dolgono invece, come ricavabile anche dal capitolato istruttorio da loro articolato con la memoria *ex art. 184* (vecchio testo) c.p.c., del mancato rispetto da parte del personale penitenziario delle prescrizioni di vigilanza inerenti al regime di “attenta sorveglianza” chiesto dal medico del carcere.

*

E’ opinione di questo giudice che, negli ordinamenti “democratici” di tipo europeo (con tale espressione intendendosi quelli che hanno da tempo fatto proprio il principio dell’*habeas corpus* e nei quali, a partire dagli ultimi decenni del XVIII secolo, è scomparsa la pratica del supplizio), alla custodia del ristretto per ragioni di giustizia ineriscano, sul piano giuridico, obblighi “di protezione” a carico dell’istituzione penitenziaria.

Più in generale, osserva il giudicante che a talune istituzioni della società che possono definirsi *di disciplina*, quali, principalmente, il carcere (ma anche la scuola, il collegio, l’esercito, la fabbrica, l’ospedale), la cui fortuna si affermò e crebbe in sincronia con quella dell’idea di libertà, è attribuita dall’ordinamento (anche) una dose di potere sul *corpo* della persona. Questo si trova in posizione di intermediario, di strumento della realizzazione del compito affidato all’istituzione medesima: nel caso del carcere, si rinchioda il corpo per privare l’individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene.

Tale potere sul corpo è di diversa ampiezza e cogenza, a seconda del grado di compressione della libertà personale che ciascuna categoria di istituzione è autorizzata a porre in essere in vista dell’assolvimento della funzione assegnata.

Ad avviso di questo giudice, deve ritenersi che, in uno Stato di diritto dei giorni nostri, quanto maggiore è il potere attribuito all’istituzione di conformare (comprimendo) la libertà personale dell’individuo affidatole, tanto maggiore è l’obbligo dell’istituzione medesima di prendersi cura (quantomeno) del corpo della persona soggetta al potere stesso.

Detto potere conformativo della libertà individuale è massimo nella istituzione carceraria: il corpo è qui irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti, ai quali deve necessariamente soggiacere.

Al dovere di custodia della persona del detenuto gravante sulla struttura penitenziaria, dunque, non possono non inerire obblighi accessori che, in lessico giuridico, sono definibili *di protezione*.

Essi non sono illimitati, come paventa il convenuto, ma, come detto, direttamente proporzionali al grado di privazione della libertà personale.

Gli obblighi *di protezione* gravanti sull'amministrazione penitenziaria non possono non comprendere la tutela dell'incolumità della persona ristretta: essa deve essere salvaguardata, oltre che da violenze di terzi (altri detenuti, guardie carcerarie, inquirenti ecc.), anche da eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi.

Questi ultimi, tra l'altro, appaiono al giudicante statisticamente tutt'altro che irrilevanti o imprevedibili.

Non di rado, infatti, la privazione della libertà personale – forse il più prezioso fra i beni - può indurre alcuni fra i prevenuti, specie nei primi momenti della carcerazione, alla disperazione circa il proprio stato, il proprio sistema di vita, il proprio inserimento sociale *ets.*, che, in quel frangente, possono apparire, al soggetto dell'autoriflessione, inemendabili.

Se, invero, talvolta la disperazione può produrre effetti benefici, favorendo il passaggio dell'individuo da una vita meramente *estetica* alla vita *etica*, non è infrequente che essa possa invece condurre altri soggetti, magari segnati da limiti cognitivi o semplicemente culturali, all'atto autolesionistico o addirittura al suicidio.

Secondo questo giudice, l'Amministrazione penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, ha l'obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia (neanche) gesti di questo tipo.

*

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio vi sono state negligenza e imprudenza imputabili (*ex art. 2049 c.c.*, ma anche *ex art. 1228 c.c.*, potendosi qui ravvisare una responsabilità contrattuale *da contatto sociale*, oltre che *ex art. 28 Cost.*) all'istituzione carceraria; esse appaiono essere state in rapporto causale con l'evento (morte autoprocurata di Mxxxx Bxxxx).

In proposito osserva il giudice che il concreto contenuto del regime di "attenta sorveglianza" deve determinarsi con riguardo a ciò che essa deve scongiurare: nella fattispecie il compimento di atti autolesivi da parte di Mxxxx Bxxxx, valutato come un soggetto a rischio suicidario "medio".

Se è vero che le deposizioni testimoniali di personale penitenziario assunte nel presente giudizio non consentono di ritenere che vi sia stata negligenza degli agenti di custodia nell'effettuare i periodici passaggi di controllo (ogni 15 minuti circa), è pure vero che costituisce grave colpa, sotto i menzionati profili della imprudenza e della negligenza, nonostante la contraria – ma irrilevante – valutazione contenuta nella deposizione del teste Cxxxx, l'omissione di vigilanza che ha consentito a Bxxxx di avere la disponibilità della bomboletta di gas (propano e butano) poi risultata fatale.

Il contenuto di questa, infatti, costituisce, risaputamente, strumento idoneo a procurare il decesso per avvelenamento di chi lo inalò, com'è nozione di comune esperienza (non richiedente particolari conoscenze scientifiche).

E' appena il caso di aggiungere che non sposta in alcun modo i termini della questione il dubbio, insinuato dal teste Cxxxx, circa l'effettiva intenzione avuta da Mxxxx Bxxxx: se egli abbia inalato il gas al solo fine di provocarsi uno stordimento surrogatorio degli effetti delle droghe da cui era dipendente, ovvero per procurarsi la morte. Pur prescindendosi dalla considerazione che tale dubbio potrebbe risolversi alla luce del fatto che Bxxxx scrisse, poco prima di rinchiudersi nel bagno dove morì, un biglietto – verosimilmente di addio o di spiegazione del proprio gesto - (cfr. verb. dichiarazioni Axxxx, doc. 13 conv.), nell'un caso come nell'altro l'Amministrazione penitenziaria è comunque responsabile di avere lasciato

che Mxxxx Bxxxx, della cui condizione psico-fisica si è già detto più sopra, avesse la libera disponibilità di uno strumento idoneo a consentirgli di darsi la morte, o di trovarla nel caso del tutt'altro che imprevedibile uso distorto.

Pertanto, così come una istituzione sanitaria è stata ritenuta responsabile di colpevole omissione in rapporto di causalità con il suicidio di una paziente con problemi di ordine psichiatrico ricoverata in ospedale pubblico, "in presenza di una situazione di pericolo addirittura prevista (e non solo prevedibile) e nel contesto peraltro di comportamenti premonitori messi in atto dalla paziente"¹, parimenti l'Amministrazione convenuta deve, nella fattispecie, essere condannata a risarcire il danno patito dalle congiunte (madre e sorelle) del defunto Bxxxx.

Esso è costituito, giusta la domanda attorea, come integrata con la memoria *ex art.* 164 c.p.c. depositata il 5.11.2003, dalla estinzione del rapporto parentale.

Com'è noto, la Costituzione dà riconoscimento ai diritti della famiglia con l'art. 29.

Il diritto alla conservazione del legame familiare, costituzionalmente riconosciuto, appare altresì inviolabile.

Ne consegue che, anche alla luce delle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte della Nomofilachia², sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande di risarcimento sia della madre, sia delle sorelle di Mxxxx Bxxxx.

Le conseguenze dannose della colposa omissione dell'Amministrazione convenuta debbono essere risarcite in valuta attuale, essendo il debito risarcitorio debito *di valore*.

Ciò detto, in assenza di allegazioni e prove circa l'intensità del rapporto affettivo fra le attrici e il congiunto deceduto, questo giudice stima equo liquidare **€80.000,00** (in moneta odierna) a favore di Gxxxx Fxxxx e di **€20.000,00** per ciascuna in favore di Mxxxx Axxxx Bxxxx e Gxxxx Bxxxx.

Su tali importi liquidati a titolo di risarcimento spettano alle attrici gli interessi compensativi del ritardo con cui esse conseguono il ristoro del pregiudizio patito. Peraltro, in ossequio all'insegnamento di Cass. S.U. n. 1712/95, per evitare ingiuste locupletazioni, tali interessi non sono stati calcolati sull'importo capitale rivalutatosi alla data della decisione, bensì (al tasso legale) sul valore dello stesso al momento in cui il danno si è verificato, via via incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta: in concreto, con l'ausilio di strumento informatico, si è provveduto a rivalutare mensilmente ciascun importo dall'epoca del fatto (maggio 2002), applicando l'indice ISTAT del mese corrispondente, e, con identiche scadenze mensili, sono stati calcolati gli interessi al tasso legale su tali importi mensilmente crescenti.

Essi, calcolati con strumento informatico, ammontano, alla data della presente decisione (maggio 2008) a **euro 11.907,98** in favore di Gxxxx Fxxxx ed **€2976,99** in favore di ciascuna delle due sorelle di Mxxxx Bxxxx.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

La presente sentenza è esecutiva per legge (art. 282 cpc).

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: **condanna** il Ministero della Giustizia a pagare a Gxxxx Fxxxx la somma di **euro 91.907,98**, oltre interessi in misura legale da calcolarsi sull'importo di €80.000,00 dalla data della presente decisione (27 maggio 2008) al saldo effettivo;

¹ Cass. 10.11.1997, n. 11038.

² Cass. SU 11.11.2008 nn. da 26972 a 26975.

condanna il Ministero della Giustizia a pagare a Mxxxx Axxxx Bxxxx la somma di **euro 22.976,99**, oltre interessi in misura legale da calcolarsi sull'importo di € 20.000,00 dalla data della presente decisione (27 maggio 2008) al saldo effettivo;

condanna il Ministero della Giustizia a pagare a Gxxxx Bxxxx la somma di **euro 22.976,99**, oltre interessi in misura legale da calcolarsi sull'importo di € 20.000,00 dalla data della presente decisione (27 maggio 2008) al saldo effettivo;

condanna parte convenuta a rifondere alle attrici le spese processuali, liquidate in € 540,00 per esborsi, € 1980,00 per diritti ed € 6800,00 per onorari, oltre IVA e 2% CPA su diritti e onorari.

Sentenza esecutiva.

Milano, 27.5.2008.

Il giudice

(andrea manlio borrelli)